

## ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il decreto legislativo n. 33/2013, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20.04.2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, a far data dal 23/12/2016, prevede all'art. 5 co. 2 una nuova tipologia di accesso civico così detto "generalizzato".

Tale tipologia di accesso civico consente a chiunque un accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A., non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, volto a favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 co. 1 Decreto Trasparenza).

In particolare il richiamato art. 5 comma 2 prevede che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".

L'art. 5-bis dettaglia le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  - b) la sicurezza nazionale;
  - c) la difesa e le questioni militari;
  - d) le relazioni internazionali;
  - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  - g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
- nonché a tutela di interessi privati quali:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e va indirizzata, alternativamente, tramite posta elettronica, pec, posta ordinaria o fax:

- all'Area/Settore/Servizio/Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ([urp@comune.palermo.it](mailto:urp@comune.palermo.it));
- all'Ufficio del Responsabile per la Trasparenza ([vicesegretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:vicesegretariogenerale@comune.palermo.it) - [protocollo@cert.comune.palermo.it](mailto:protocollo@cert.comune.palermo.it) - fax 0917402270).

Il **Responsabile per la Trasparenza** è il Vice Segretario Generale **pro-tempore** il cui ufficio è in Piazza Pretoria n.1, tel. 0917402334.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, che è il Segretario Generale **pro-tempore** tel. 0917402235, e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it) - [segretariogenerale@cert.comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@cert.comune.palermo.it) il quale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nei termini di cui al comma 9-ter dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, provvede, anche avvalendosi di dirigente appositamente incaricato, alla pubblicazione nel sito web e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre:

- richiesta di riesame al Responsabile per la Trasparenza, che si pronunzierà con provvedimento motivato entro 20 giorni;
- ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si evidenzia che l'accesso civico generalizzato deve essere distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e seguenti della legge 241/1990, infatti l'accesso civico di cui al comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 va ad aggiungersi alla disciplina dell'accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241) nonché a quella dell'accesso civico "semplice" (connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013) già garantiti presso l'ente in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dai dirigenti e dal RPC.

Normativa vigente:

Art. 5, c. 1 e c. 4, Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33

Art. 43, c. 1, Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33

Allegato n. 1, Delibera CIVIT 50/2013

Allegato n.2, Determinazione ANAC n. 1039 del 28/12/2016